

D.M. 4 ottobre 1999

Proroga dei termini di adeguamento dei valori limite di emissione delle polveri relativamente ad imprese di produzione del vetro.

(Gazzetta Ufficiale n. 264 del 10 novembre 1999)

Art. 1

1. I termini, previsti nell'art. 5 del decreto ministeriale 12 luglio 1990, per l'adeguamento delle emissioni di polveri totali degli impianti di produzione di vetro cavo e piano, esistenti al 1 luglio 1988, sono differiti al 31 dicembre 2002, a condizione che: la realizzazione degli interventi sugli impianti comporti, per tutti gli inquinanti emessi in atmosfera, il rispetto di limiti di emissione coerenti con l'applicazione delle migliori tecniche disponibili di cui alla direttiva 96/61/CE;

le modalità e i tempi di realizzazione degli interventi non pregiudichino il processo di miglioramento ambientale perseguito nella pianificazione regionale in materia di qualità dell'aria.

2. I titolari degli impianti di cui al comma 1 che intendono avvalersi del termine di adeguamento ivi indicato, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, devono presentare all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, una istanza documentata che, tenendo conto delle caratteristiche tecniche, del tasso di utilizzazione e del valore residuo degli impianti o delle singole linee, descriva le modalità e i tempi per la realizzazione di interventi sugli impianti in coerenza con le condizioni definite al comma 1. L'autorità competente, tenuto conto dello stato dell'ambiente e della pianificazione regionale, autorizza con prescrizioni la continuazione delle emissioni indicando il termine ultimo per la realizzazione degli interventi, che non può comunque superare il 31 dicembre 2002.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.